



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Andrea Mascherin*

## **AVVISO**

### **PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI A FORNIRE I SERVIZI FINANZIABILI CON IL VOUCHER 3I**

#### **Il Consiglio Nazionale Forense**

*Visto*

- l'articolo 32, commi da 7 a 10, del d.l. 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni con l. 28 giugno 2019, n. 58, (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), che ha istituito l'intervento denominato *Voucher 3I - Investire in Innovazione* - al fine di supportare, nel periodo 2019-2021, la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui al d.l.18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con l. 17 dicembre 2012, n. 221;

*Visto*

- l'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019, recante l'Attuazione della misura agevolativa «*Voucher 3I - investire in innovazione*», per start-up innovative, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.283 del 3-12-2019 (di seguito solo "decreto MEF 18.11.2019"), secondo cui i soggetti fornitori dei servizi finanziabili tramite il Voucher sono esclusivamente i consulenti in proprietà industriale e gli avvocati iscritti in appositi elenchi sulla base di criteri e modalità fissati dal Direttore generale della Lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano brevetti e Marchi (ora Direttore generale per la Tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano brevetti e Marchi);

*Visto*

- il decreto del Direttore generale per la Tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano brevetti e Marchi del 19 febbraio 2020 (di seguito solo "decreto

Direttoriale”) che stabilisce i criteri e le modalità per l’iscrizione degli avvocati nell’elenco di cui all’articolo 5 del decreto MEF 18.11.2019;

*Visto*

- l’articolo 4, comma 1 del decreto Direttoriale secondo cui i servizi erogabili tramite il Voucher 3I possono essere forniti esclusivamente dagli avvocati iscritti nell’apposito elenco predisposto dal Consiglio Nazionale Forense;

- l’articolo 4, comma 2 del decreto Direttoriale secondo cui l’inclusione degli avvocati nell’elenco avviene su base volontaria, tramite la presentazione della richiesta al Consiglio Nazionale Forense;

*Considerato*

- lo scambio di note tra il Direttore generale per la tutela della Proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (nota n. 27212 del 3.2.2020 e nota n. 37316U del 14.2.2020) con il quale sono state condivise le modalità e le tempistiche per la formazione dell’elenco degli avvocati di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto MEF 18.11.2019;

*Visto*

- altresì che l’articolo 6, comma 2 del decreto Direttoriale prevede che “*Al fine di costituire l’elenco il Consiglio indice una Call rivolta agli iscritti all’Ordine professionale entro il 2 Marzo 2020*”.

### **AVVISA**

i sig.ri Avvocati, iscritti negli Albi tenuti dai Consigli dell’ordine degli avvocati territoriali, che sono aperti i termini per la presentazione della richiesta per l’inclusione nell’elenco degli avvocati abilitati a fornire i servizi finanziabili con il Voucher 3I ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del decreto MEF 18.11.2019.

1. Il termine iniziale per la presentazione della richiesta decorre dal 28 febbraio 2020 e terminerà il 13 aprile 2020. Eventuali richieste pervenute oltre il detto termine non saranno prese in considerazione e saranno quindi escluse.

2. La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Consiglio Nazionale Forense, scaricabile dal seguente link

<https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i>

seguendo le relative modalità di trasmissione. Eventuali richieste pervenute in diverse modalità non saranno prese in considerazione e saranno quindi escluse.

3. Nella richiesta, come previsto dall'articolo 6 comma 2 del decreto Direttoriale, dovranno essere indicati:

- a) Nome e Cognome;
- b) foro di appartenenza e data di iscrizione all'Albo;
- c) L'eventuale studio o società di appartenenza;
- d) il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) i servizi di cui all'articolo 3 del decreto 18 Novembre 2019 per i quali è stato richiesto l'inserimento nell'elenco;
- f) per i servizi di cui alla lettera a) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019, autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in ordine alla specifica esperienza professionale nel campo dei brevetti;
- g) per i servizi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 novembre 2019, autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, anche in ordine al percorso formativo post laurea in materia di proprietà industriale;
- h) il proprio codice fiscale e/o partita IVA;
- i) il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o società di appartenenza;
- j) il regime fiscale;
- k) eventuali recapiti aggiuntivi.

4. Il Consiglio Nazionale Forense provvederà a formare l'elenco entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.

5. L'elenco verrà pubblicato dal Consiglio Nazionale Forense in apposita sezione del proprio sito web istituzionale [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it);

6. Nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione dell'elenco il Consiglio Nazionale Forense provvederà a riaprire i termini per la presentazione di nuove richieste.

*Avv. Andrea Mascherin*

